

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**CONCESSIONE DI SERVIZI**

Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016  
Modulo procedimentale: procedura aperta

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI  
SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI  
EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O  
VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E  
RELATIVE PERTINENZE**

## Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

### **Art. 1. Oggetto della concessione e definizioni**

1) La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali la Città metropolitana è tenuta ad intervenire per garantire la pubblica incolumità. La rete viaria oggetto dei servizi della concessione è quella compresa nelle Zone 1, 2 e 3, come rappresentate nella cartografia, allegati A, B e C al presente Capitolato. L'elenco delle strade ricadenti in tali zone è contenuto rispettivamente negli Allegati A1, B1 e C1 al Capitolato.

2) Gli elenchi di cui agli Allegati sopra indicati saranno aggiornati prima della stipula del contratto e comunque l'Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare o ridurre il suddetto elenco, a seguito delle acquisizioni di nuove strade, delle riclassificazioni amministrative, delle ridelimitazioni dei centri abitati con più di 10.000 abitanti e degli accordi tra Enti.

3) Per la definizione di "sede stradale" si rinvia alle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade approvate con DM 5/11/2001 e all'art. 3, comma 1, n. 46, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni.

4) Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, nonché le operazioni di carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati. Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Testo Unico in materia ambientale".

5) Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, la Città Metropolitana si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

6) L'effettiva richiesta del servizio rimarrà condizionata dalla verifica effettuata dalla Polizia stradale, o provinciale o municipale o dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza intervenuti sul posto, o da personale di servizio sulla viabilità, dipendente dalla Città metropolitana di Firenze, della indisponibilità del cittadino a provvedere direttamente al ripristino della sede stradale. Nel caso in cui non sia presente il personale sopra indicato, il Concessionario dovrà verificare direttamente presso il cittadino, che dovrà essere adeguatamente informato, salvo che ricorrano le condizioni per la *negotiorum gestio* a seguito dell'incidente, ed autocertificare la verifica effettuata dell'indisponibilità del cittadino a ripristinare lo stato dei luoghi con proprie modalità alternative e sempre a proprie spese e cure, indicandone le generalità, e dovrà certificare, mediante idonea ed esaustiva documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e dell'incidente. Il Concessionario dovrà altresì documentare con fotografia lo stato dei luoghi al termine dell'intervento.

7) Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti dal Concessionario nel rispetto, fra l'altro, della normativa ambientale vigente, tra cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e delle altre leggi disciplinanti i rifiuti e la loro circolazione.

8) Ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. vv) del d.lgs. 50/2016, si trasferisce al Concessionario:

- a) il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- b) il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

## **Art. 2. Durata della concessione**

1) La durata della concessione è stabilita in anni due, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 302 del DPR. 207/2010 e successive modificazioni.

2) La Città metropolitana potrà chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

3) I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del procedimento riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 21 sexies della legge 241/90.

## **Art. 3. Costi del servizio**

1) Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016 il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dal "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" e dunque non deve comportare alcun onere economico a carico della Città metropolitana.

2) Il Concessionario si assume completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sulla Città metropolitana ai sensi del comma 1.

3) Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi previsti dall'art. 7 del presente Capitolato restano comunque tutti a carico esclusivo del Concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 3, lett. vv), del d.lgs. 50/2016 ("assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi").

4) Il valore presunto della concessione per la durata del contratto (due anni), è di Euro 123.000,00, calcolato sulla base dello storico degli interventi eseguiti nel periodo 10 novembre 2019- 10 novembre 2020 (138 interventi di cui 61 senza individuazione del responsabile) e degli introiti derivanti dalla liquidazione dei danni da parte delle compagnie assicuratrici, al netto dell'IVA.

5) Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo al Concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte della Città metropolitana che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il Concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

6) La Città metropolitana non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o se il mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente, ovvero l'assicurazione fosse legittimata a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall'assicurato o l'intervento sia eseguito in assenza di sinistro e comunque in assenza di veicoli. Resta inteso che anche gli oneri ed i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili

restano esclusivamente a carico del Concessionario.

7) Il Concessionario si impegna ad attivare la struttura operativa ogni qualvolta pervengano segnalazioni relative a sinistri stradali. Nel caso in cui la struttura operativa, giunta sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e l'arrivo sul posto degli operatori costituirà onere esclusivo a carico del Concessionario e nulla potrà essere addebitato alla Città metropolitana o alle compagnie di assicurazione, senza limitazione alcuna. In tal caso il Concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti sia la sicurezza della sede stradale sia l'assenza di elementi inquinanti.

#### **Art. 4. DUVRI e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1) I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero) in quanto la Concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e non valutabile in termini di rischi specifici e quindi non è necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documenti unico di valutazione dei rischi). Sarà cura dell'Amministrazione elaborare il DUVRI in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

2) E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

#### **Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario**

1) Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. Gli oneri sono stimati in misura indicativa per diritti di segreteria e di rogito nella misura di € 2.000,00.

#### **Art. 6. Condizioni economiche del contratto e surrogazione nel diritto al risarcimento del danno**

1) Sarà onere del Concessionario agire avverso le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati all'Ente da parte dei loro assicurati. Ciò per tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato prestazionale, ivi comprese le ipotesi di incidente autonomo con mortale o grave ferimento del conducente oppure in caso di conducenti di veicoli o persone non soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile anche se responsabili del sinistro stradale, o siano sprovviste della copertura assicurativa. Ne segue che l'aggiudicatario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Città Metropolitana per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.

2) A tal riguardo la Città Metropolitana, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, delega e autorizza con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.

3) Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, la Città Metropolitana si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

4) Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle Compagnie di Assicurazione,

delle attività, svolte dalle strutture operative del Concessionario secondo le tipologie di intervento individuate dal presente Capitolato, ove necessario, la Città Metropolitana si impegna a sottoscrivere una delega opportunamente predisposta.

In caso di intervento “a vuoto” ovvero su chiamata alla quale non corrisponda alcun riscontro oggettivo sul campo, nulla sarà addebitato all’Amministrazione.

## **Capo 2 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

### **Art. 7. Descrizione delle prestazioni**

1) Il servizio di ripristino che il Concessionario deve garantire si declina nelle seguenti prestazioni.

#### **7.1 Intervento standard**

Ossia l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze.

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, ecc) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione dell'Amministrazione, dopo gli interventi di ripristino dei manufatti stradali.

#### **7.2 Intervento per perdita di carico**

Ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, al seguito del verificarsi di eventi che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli, mediante le operazioni di pulizia del manto stradale e sue pertinenze e recupero e/o spostamento di materiali dispersi, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalla compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico del concessionario.

#### **7.3 Intervento senza individuazione del responsabile**

Ossia l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze, nel caso in cui non sia individuato il veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta, ecc.) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione dell'Amministrazione, dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino. Rimane interamente a carico del Concessionario l'alea di rischio da mancato introito.

### **Art. 8. Modalità di esecuzione del servizio**

1) Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai

veicoli sulla carreggiata ed al recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 7, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.

2) Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato all'articolo 9.

3) Gli interventi potranno essere richiesti dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Città Metropolitana e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, ecc.). Nel caso in cui l'intervento sia richiesto dagli Organi di Polizia, prima che la Città metropolitana tramite la Sala Operativa della Città metropolitana, sia venuta a conoscenza del sinistro, il Concessionario avrà l'obbligo dell'attivazione informando l'ente dell'intervento effettuato.

4) Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di reperibilità su un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta per tutte le chiamate da parte degli operatori incaricati. Il Concessionario del servizio deve quindi disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo di tutta la viabilità, oggetto del presente affidamento, con personale e mezzi idonei. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno con immediatezza.

5) Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al Concessionario, questi non fosse in grado di rispettare tempi e modalità sopra indicate, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, al massimo entro 30 minuti dalla chiamata al numero verde e comunque in tempo utile per consentire all'ente l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.

#### **Art. 9. Tempi di intervento**

1) Il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale. I tempi di intervento, non dovranno dunque superare:

- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;

- 60 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 22:00 alle 6:00;

- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00,

dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

2) Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro o altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con l'eventuale aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato. Ove lo stato dei luoghi o gli Organi di Polizia lo richiedano, gli operatori intervenuti dovranno impegnarsi come movieri per regolamentare il traffico o in attività di sbandieramento, con le modalità e nel rispetto delle dei criteri di sicurezza di cui al D.M. 22 gennaio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3) Nel caso di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.) il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato con tempistica idonea ad evitare il protrarsi delle condizioni di pericolo e/o di intralcio alla circolazione veicolare e al transito pedonale.

#### **Art. 10. Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio**

1) La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di

una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

2) Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

### **10.1 Centrale Operativa (CO)**

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale della Protezione Civile della Città Metropolitana e/o dagli Organi di Polizia Stradale, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Città Metropolitana, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo perché intervenga sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve, o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

### **10.2 Centro Logistico Operativo (CLO)**

Organo operativo, dislocato in ciascuna delle Zone 1, 2 e 3 deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 9 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato i Centri logistici dovranno essere dislocati in modo funzionale, in riferimento alla rete stradale e alla morfologia del territorio della Città metropolitana, per poter intervenire garantendo i tempi di intervento stabiliti dal presente Capitolato. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio, il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità della struttura operativa offerta.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato. In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

### **10.3 Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)**

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 11, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, ogni Centro Logistico Operativo dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.

Durante l'esecuzione del servizio i veicoli VPA dovranno essere dotati a cura e spese del Concessionario, di sistema di tracciamento real time (GPS) accessibile alla Sala Operativa di Protezione Civile della Città metropolitana di Firenze, in modo tale da poter consentire una gestione remota dei flussi informativi con i segnalanti (Forze di Polizia, ecc.) e delle eventuali interferenze in ragione di ripercussioni di traffico e attività di soccorso.

### **10.4 Veicoli operativi specifici (VOS)**

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non

eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente art. 10.3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il centro operativo e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, senza oneri per la Città Metropolitana.

### **10.5 Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi**

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale la Città Metropolitana si interfacerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o del Centro Logistico Operativo.

**3)** Il Concessionario si impegna a fornire alla Città Metropolitana nell'offerta tecnica:

a) le indicazioni circa la Centrale Operativa.

b) la mappatura con la localizzazione di ciascun Centro Logistico Operativo e del veicolo polifunzionale attrezzato, di proprietà, locazione finanziaria, in comodato o altre effettive disponibilità d'uso, identificabile per colore e marchio e operante sulla rete viaria di riferimento, con obbligo di stazionamento permanente presso la sede del Centro Logistico Operativo o presso altra sede specificatamente individuata;

c) le indicazioni circa l'Ufficio e il/i Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio.

### **Art. 11. Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi**

**1)** Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Città Metropolitana, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di un numero sufficiente di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

**2)** Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Amministrazione.

**3)** Ciascun veicolo dovrà essere munito delle iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente con gli altri requisiti ambientali richiesti.

**4)** Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

**5)** Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;

b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;

c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);

d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;

e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in

sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6) Ad esclusione dei VOS di cui al precedente art. 10.4), tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso, direttamente del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario.

7) Ciascun Centro Logistico Operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o altro evento.

#### **Art. 12. Prodotti e attrezzature in generale**

1) Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal competente Ministero della Transizione ecologica ( già dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il dettaglio dei prodotti e delle attrezzature sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica.

#### **Art. 13. Prestazioni accessorie**

1) Costituisce prestazione accessoria la riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti di manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali eventualmente danneggiate (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail). L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti della denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte della Città metropolitana. Detti servizi non sono affidati con il carattere d'esclusiva ed hanno il carattere dell'eventualità, ferma restando l'obbligazione all'esecuzione in caso di richiesta.

**N.B. S'invitano i candidati non autonomamente abilitati all'esecuzione delle prestazioni accessorie (es. attività non presente in visura) a voler prudenzialmente indicare la volontà di procedere al subappalto delle stesse, ed a prescindere dal fatto che ritengano queste attività come mero sub-contratto, si da scongiurare qualsivoglia problematica in fase esecutiva.**

### **Capo 3 - IL PERSONALE - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 14. Compiti del personale**

1) Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato nel presente articolo e come indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) apertura e gestione del cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Codice della Strada, dal D.M. 10 luglio 2002 e dal D.M.22 gennaio 2019, n. 37;

b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. oltre a eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali oltre ad eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro;

c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la

- bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della Legge 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
  - e) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
  - f) chiusura cantiere;
  - g) posizionamento di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati;
  - h) documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;
  - i) riapertura al traffico veicolare.

2) Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente o sinistro stradale.

3) In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia di tutela ambientale” e s.m.i.

Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo Decreto legislativo e s.m.i.

4) Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 “Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i. Almeno uno degli operatori, per ciascun Centro Logistico Operativo avrà la funzione di Preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.n. 81/2008.

5) Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995 s.m.i.

#### **Art. 15. Formazione del personale**

1) Il personale operante su strada che sarà utilizzato dal Concessionario, dovrà preventivamente e a cura del Concessionario, essere specificatamente formato sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia “straordinaria” della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” di merci, materie pericolose/infezzanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti “rilevanti”, ai sensi della Legge 334/1999;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

2) Il programma di formazione e le modalità di svolgimento saranno oggetto di valutazione in sede di offerta e dovranno essere specificamente documentate dal Concessionario aggiudicatario, prima della

stipula del contratto con indicazione nominativa del personale che sarà impegnato del servizio.

3) Non opera in quanto non compatibile l'art. 23, comma 16, del Codice. Si indica tuttavia una mera stima del costo della manodopera necessaria alla gestione della concessione, assolutamente ipotetica, quantificata nel 50% del valore della concessione. Il valore di Euro 57.500,00 non è vincolante e dovrà essere a sua volta stimato dagli offerenti con riferimento alla propria specificità aziendale e nel concreto alla propria proposta gestionale.

#### **Art. 16. Referenti**

1) Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del contratto, il nominativo del proprio referente/coordinatore, che dovrà essere sempre reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

2) L'Amministrazione nominerà un referente operativo che rappresenterà l'interfaccia nei confronti del Concessionario.

#### **Art. 17. Obblighi del personale**

1) Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile. Il Personale deve garantire il segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 18. Disposizioni ulteriori sulla manodopera**

1) Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente servizio si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

### **Capo 4 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI**

#### **Art. 19. Oneri e responsabilità ulteriori a carico delle parti**

1) Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, la Città Metropolitana si impegna a formulare all'Organo di Polizia intervenuto, specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere i seguenti dati:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi.

Tali dati dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana, la quale dovrà successivamente inoltrarli al Concessionario tramite una delle seguenti modalità alternative:

- a) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, presso gli uffici del servizio di Protezione civile, nell'orario/giorno concordati;
- b) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, direttamente presso l'ufficio competente dell'Organo di Polizia intervenuto, nell'orario/giorno concordati;
- c) trasmissione a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dal Concessionario;
- d) trasmissione a mezzo fax al numero verde con costo a carico del destinatario.

2) In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte della Città Metropolitana all'Organo di Polizia intervenuto, il Concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o email, direttamente a quest'ultimo, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Amministrazione concedente.

#### **Art. 20. Responsabilità del Concessionario - copertura assicurativa**

1) Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. A tal fine il Concessionario, dichiara espressamente, fin d'ora, di sollevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente e di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per fatti diretti o indiretti e connessi all'esecuzione del contratto.

2) Il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi (tra cui la Città Metropolitana), per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente e comunque di ogni danno che anche in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al concedente, a terzi e a cose. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.).

3) Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento. La polizza in questione non dovrà prevedere limiti al numero dei sinistri e un massimale non inferiore ai 5.000.000,00 di euro.

4) L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana, prima della stipula del contratto e comunque entro al massimo il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna la

Città Metropolitana, potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia prestata. Al fine di verificare il permanere della validità della polizza nel corso della durata della concessione, dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di intervenuto pagamento del premio.

#### **Art. 21. Comunicazione interventi**

1) Il Concessionario con cadenza mensile, per ogni tipologia di intervento, dovrà obbligatoriamente effettuare una comunicazione al Servizio di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, con allegata relazione descrittiva dell'intervento corredata da documentazione fotografica e riportante quantomeno le seguenti informazioni:

- Soggetto che ha attivato il servizio
- Località del sinistro
- Orario della chiamata
- Orario di inizio/fine intervento
- Tipologia di intervento
- La segnaletica installata provvisoriamente
- Danni apportati al patrimonio stradale
- Per la tipologia di intervento standard o di perdita di carico, dati dei veicoli coinvolti nel sinistro, del proprietario, dei conducenti, delle compagnie assicuratrici
- L'identificazione quando è nota del responsabile del sinistro.

La comunicazione sarà effettuata con modalità telematica, con sistema di accesso a un portale, su credenziali assegnate dal Concessionario oppure in formato excel.

La Città Metropolitana si riserva comunque il diritto di chiedere tutti gli altri eventuali dati che dovessero interessare.

#### **Art. 22. Monitoraggio e resoconto economico-gestionale**

1) Dopo l'affidamento, le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

2) La Città metropolitana si riserva la facoltà di convocare il Concessionario ogni volta che lo ritenga necessario e anche di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli al fine di accertare che il servizio sia eseguito nel rispetto del contratto.

3) La Città metropolitana può procedere alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del Concessionario, segnalando eventuali criticità al Concessionario stesso, il quale si adegua alle indicazioni fornite o concordate, fermo restando che in caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26.

4) La Città metropolitana si riserva altresì la facoltà di esprimere il proprio gradimento sulle unità operative messe a disposizione dal Concessionario per la gestione del servizio. La valutazione di gradimento potrà riguardare l'efficienza, la professionalità, la puntualità degli addetti all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato. Laddove l'Ente si dichiara insoddisfatto rispetto ad uno o più aspetti sopra indicati, farà pervenire al Concessionario una propria nota motivata e il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dell'unità operativa in questione o del referente di cui all'art.16 del presente Capitolato.

5) È fatto obbligo al Concessionario, al fine di consentire alla stazione appaltante il monitoraggio sull'andamento della concessione, anche ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario, la trasmissione di report semestrale (resoconto economico gestionale) sugli interventi effettuati, con precisa indicazione per ciascuno di essi delle somme introitate dalle compagnie assicuratrici e dei costi sostenuti per la loro esecuzione. Detto report semestrale potrà essere inglobato negli obblighi di comunicazione mensile che il Concessionario è tenuto a rispettare ai sensi del precedente art. 21.

### **Art. 23. Penali**

1) Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, o qualora siano accertate da parte del direttore dell'esecuzione del servizio casi di inadempimento contrattuale, il direttore dell'esecuzione del servizio applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2) La Città metropolitana nei casi di inadempimento applicherà le seguenti penali.

a) Ritardo rispetto al tempo massimo di attivazione dell'intervento rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato:

- fino a 15 minuti: € 200,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato);
- da 15 a 30 minuti: € 400,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato);
- oltre mezz'ora fino a un'ora: € 1.000,00 (€ 2.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri);
- oltre un'ora fino a 2 ore: € 2.000,00 (€ 3.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri);
- oltre 2 ore o mancato intervento: € 3.000,00 (€ 4.000,00 se il mancato o il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri) salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Al terzo ritardo di oltre un'ora la Città metropolitana potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

b) Mancata o falsa comunicazione dell'arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario: € 300,00 ad evento;

c) Inadeguato ripristino della sede stradale e aree contermini interessate dal sinistro: € 500,00 (€ 1.000,00 se l'inadeguato ripristino causa ulteriori incidenti) salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Alla terza inottemperanza, La Città metropolitana potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

d) Squadre operative diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica: € 300,00 ad evento

e) Abbandono o non corretta gestione dei rifiuti detenuti/prodotti: € 500,00 ad evento, salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Alla terza inottemperanza la Città metropolitana potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

f) Prodotti ed attrezzature, oppure veicoli impiegati diversi rispetto a quelli proposti in offerta tecnica : a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00

g) Mancata o non corretta installazione della segnaletica : € 250,00 salva la possibilità per la Città metropolitana di esecuzione in danno nei confronti del Concessionario.

h) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente: € 500,00 ad evento

i) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente: Euro 1.000,00

l) Mancata esecuzione di interventi senza individuazione del responsabile: € 1.000,00 salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Alla terza inottemperanza la Città metropolitana potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

m) Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica : a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000.

n) mancata comunicazione alla Sala Operativa di protezione civile dell'avvenuta attivazione da parte di terzi: € 500 ad evento.

3) La contestazione dell'addebito è inviata tramite pec al Concessionario, il quale ha 10 giorni naturali e consecutivi di tempo per formulare eventuali controdeduzioni, che saranno valutate ai fini della decisione. L'applicazione della penale non preclude alla Città metropolitana la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

4) Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, salvo che il Concessionario non intenda procedere con pagamento diretto. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del Concessionario,

pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5) La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6) La Città metropolitana potrà intimare al Concessionario l'esclusione definitiva di una struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino nei seguenti casi:

- su base trimestrale per un numero di violazioni di medesima natura superiore a tre;
- su base semestrale per un numero di violazioni, di diversa natura, superiore cinque.

#### **Art. 24. Esecuzione in danno**

1) Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, ovvero esegua male, anche solo parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connesse alla stessa oppure cagioni danni alla Città metropolitana, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, l'ente potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al Concessionario, al quale addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni.

2) Per il risarcimento dei danni e il pagamento, la Città metropolitana potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato da parte del Concessionario. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del Concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

#### **Art. 25. Risoluzione del contratto**

1) Oltre che per le circostanze indicate negli altri articoli del presente Capitolato, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- b) in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- d) in caso di cessione del servizio, o di subappalto vietato o irregolare;
- e) per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del Concessionario a fronte di motivate contestazioni avanzate dalla Città metropolitana;

2) Inoltre, qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il RUP può procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente vengono addebitate eventuali responsabilità civili e penali.

3) Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide formali, la Città metropolitana potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

#### **Art. 26. Recesso dal contratto**

1) La Città metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione in qualunque momento. In tal caso il Concessionario può esercitare le proprie azioni dirette al rimborso da parte delle compagnie di assicurazione fino all'ultimo intervento eseguito prima della data del recesso, il cui esercizio da parte della Città metropolitana deve essere preceduto da una formale comunicazione al Concessionario, da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

2) caso di recesso della Città metropolitana è escluso qualsiasi indennizzo od emolumento, sotto qualsiasi

forma o importo, a favore del Concessionario, sia pure di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 27. Divieto di cessione del contratto**

1) È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016.

### **Capo 5 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 28. Interpretazione del contratto e del Capitolato prestazionale**

1) In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 29. Disposizioni particolari riguardanti il contratto**

1) La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.

2) La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente Capitolato prestazionale.

3) Il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 30. Rinvio allo schema di contratto**

1) Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente Capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.

#### **Art. 24. Allegati**

Allegato A - cartografia Zona 1


Allegato A1 - elenco strade Zona 1

Allegato B - cartografia Zona 2

Allegato B1 - elenco strade Zona 2

Allegato C - cartografia Zona 3


Allegato C1 - elenco strade Zona 3



**ALLEGATO A: CARTOGRAFIA ZONA A**

**ALLEGATO A1: ELENCO STRADE ZONA A**

<b>TIPO STRADA</b>	<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE CONVENZIONALE</b>	<b>COMUNI ATTRAVERSATI</b>	<b>DA (km)</b>	<b>A (km)</b>	<b>ESTESA (Km)</b>
SP	8	Militare per Barberino	Calenzano	6,850	16,800	9,950
SP	8	Militare per Barberino	Barberino Mugello	16,800	29,900	13,100
SP	36	Di Montepiano	Barberino Mugello	0,000	9,200	9,200
SP	37	Galliano S.Agata	Barberino Mugello	0,000	4,800	4,800
SP	37	Galliano S.Agata	Scarperia	4,800	13,300	8,500
SP	39	Di Panna	Barberino Mugello	0,000	2,950	2,950
SP	39	Di Panna	Scarperia	2,950	7,280	4,330
SP	39	Di Panna	Barberino di Mugello	7,280	8,750	1,470
SP	107	Di Legri e del Carlone	Calenzano	0,000	7,700	7,700
SP	107	Di Legri e del Carlone	San Piero a Sieve	9,000	13,500	4,500
SP	129	Variante di Massorondinaio	San Piero a Sieve	0,000	2,700	2,700
SP	131	Di Bilancino	Barberino di Mugello	0,000	5,600	5,600
SP	503	Del Passo del Gogo	Scarperia	18,900	32,300	13,400
SP	503	Del Passo del Gogo	San Piero a Sieve	32,300	33,125	0,825
SP	32	Della Faggiola	Firenze	0,000	10,100	10,100
SP	32	Della Faggiola	Palazzuolo sul Senio	10,100	18,150	8,050
SP	58	Piancaldolese	Firenze	0,000	12,850	12,850
SP	59	Di Bruscoli	Firenze	0,000	10,000	10,000
SP	116	Firenze - Passo della Futa	Firenze	0,000	10,230	10,230
SP	117	Di San Zanobi	Firenze	0,000	17,650	17,650
SP	120	Di Roncobilaccio	Firenze	0,000	1,000	1,000
SP	121	Frassineta - Borgo Bisano	Firenze	0,000	3,330	3,330
SP	503	Del Passo del Gogo	Firenze	0,000	18,900	18,900
SP	610	Selice - Montanara - Imolese	Firenze	62,600	77,955	15,355
SP	20	Modiglianese	Marradi	0,000	10,360	10,360
SP	29	Traversa di Lutirano	Marradi	0,000	5,770	5,770
SP	74	Marradi S.Benedetto	Marradi	0,000	13,501	13,501
SP	306	Casolana - Riolese	Palazzuolo sul Senio	28,890	42,910	14,020
SP	306	Casolana - Riolese	Marradi	42,910	48,440	5,530
SP	477	Dell'Alpe di Casaglia	Palazzuolo sul Senio	0,000	13,000	13,000
SP	477	Dell'Alpe di Casaglia	Borgo San Lorenzo	13,000	16,134	3,134
SR	302	Brisighellese - Ravennate (Faentina)	Borgo San Lorenzo	38,000	52,750	14,750
SR	302	Brisighellese - Ravennate (Faentina)	Marradi	52,750	71,670	18,920
<b>Totale estesa chilometrica della zona oggetto dell'appalto - Km:</b>						<b>295,475</b>



ALLEGATO B: CARTOGRAFIA ZONA 2

**ALLEGATO B1: ELENCO STRADE ZONA 2**

<b>TIPO STRADA</b>	<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE CONVENZIONALE</b>	<b>COMUNI ATTRAVERSATI</b>	<b>DA (km)</b>	<b>A (km)</b>	<b>ESTESA (Km)</b>
SP	9ter	Del Rabbi e del Cavallino	San Godenzo	53,200	60,536	7,336
SP	41	DI Sagginale	Borgo S.Lorenzo	0,000	4,200	4,200
SP	41	DI Sagginale	Vicchio Mugello	4,200	13,000	8,800
SP	41	DI Sagginale	Dicomano	13,000	16,120	3,120
SP	42	Di Luco o del Bagnone	Borgo S.Lorenzo	0,000	7,500	7,500
SP	42	Di Luco o del Bagnone	Scarperia	7,500	9,200	1,700
SP	91	Di Pomino	Rufina	0,000	10,200	10,200
SP	91	Di Pomino	Pelago	10,200	12,560	2,360
SP	95	Del Castagno	San Godenzo	0,000	15,910	15,910
SP	97	Di Cardetole	San Piero a Sieve	0,000	1,500	1,500
SP	97bis	Di Cardetole	Scarperia e San Piero a Sieve	0,000	1,070	1,070
SP	97	Di Cardetole	Borgo S.Lorenzo	1,500	3,840	2,340
SP	102	Della Casa al Vento	Fiesole	0,000	0,150	0,150
SP	102	Della Casa al Vento	Vaglia	0,150	4,926	4,776
SP	103	Di Bivighiano	Vaglia	0,000	8,300	8,300
SP	551	Traversa del Mugello	San Piero a Sieve	0,000	3,000	3,000
SP	551	Traversa del Mugello	Scarperia	3,000	4,300	1,300
SP	551	Traversa del Mugello	Borgo San Lorenzo	4,300	10,800	6,500
SP	551	Traversa del Mugello	Vicchio Mugello	10,800	19,400	8,600
SP	551	Traversa del Mugello	Dicomano	19,400	23,300	3,900
SP	556	Di Londa - Stia	Dicomano	0,000	2,500	2,500
SP	556	Di Londa - Stia	Londa	2,500	19,700	17,200
SR	302	Brisighellese - Ravennate (Faentina)	Fiesole	14,750	15,400	0,650
SR	302	Brisighellese - Ravennate (Faentina)	Vaglia	15,400	18,290	2,890
SR	302	Brisighellese - Ravennate (Faentina)	Borgo San Lorenzo	18,290	38,000	19,710
SP	1	Aretina per S. Donato	Rignano sull'Arno	11,090	15,550	4,460
SP	1	Aretina per S. Donato	Incisa Val d'Arno	15,550	21,710	6,160
SP	16	Chianti Valdarno	Greve in Chianti	0,000	10,570	10,570
SP	16	Chianti Valdarno	Figline Valdarno	15,570	18,080	2,510
SP	16 var	Variante Loc. San Biagio	Figline Valdarno	0,000	0,800	0,800
SP	56	Del Brolo e di Poggio alla Croce	Figline Valdarno	0,000	6,700	6,700
SP	56	Del Brolo e di Poggio alla Croce	Incisa Valdarno	6,700	7,200	0,500
SP	56	Del Brolo e di Poggio alla Croce	Greve in Chianti	7,200	11,850	4,650
SP	66	Della Panca o Pancuccia	Greve in Chianti	0,000	9,990	9,990
SP	68	Di Lucolena	Greve in Chianti	0,000	7,310	7,310
SP	89	Del Bombone	Rignano sull'Arno	0,000	6,750	6,750
SP	90	Torri - Volognano - Rosano	Rignano sull'Arno	0,000	8,150	8,150
SP	90	Torri - Volognano - Rosano	Bagno a Ripoli	8,150	8,600	0,450
SR	69	Di Val d'Arno	Reggello	11,350	17,250	5,900
SR	69	Di Val d'Arno	Incisa Valdarno	17,250	19,350	2,100
SR	69	Di Val d'Arno	Figline Valdarno	19,350	19,600	0,250
SR	69	Di Val d'Arno	Figline Valdarno	23,760	28,600	4,840
SP	17	Alto Valdarno	Reggello	0,000	11,630	11,630
SP	18	Braccio di S. Clemente	Reggello	0,000	0,400	0,400
SP	57	Pian di Scò	Reggello	0,000	1,050	1,050
SP	83	Traversa di Pelago	Pelago	0,000	3,029	3,029
SP	85	Di Vallombrosa	Pelago	0,000	5,850	5,850
SP	85	Di Vallombrosa	Reggello	5,850	21,900	16,050
SP	86	Reggello - Donnini - Tosi	Reggello	0,000	13,250	13,250
SP	87	Ponte Matassino - Reggello	Figline Valdarno	0,600	1,200	0,600
SP	87	Ponte Matassino - Reggello	Reggello	1,200	9,410	8,210
SP	88	S. Ellero - Donnini	Reggello	0,000	3,670	3,670
SP	124	Urbinese	Figline Valdarno	0,000	1,190	1,190
SR	69	Di Val d'Arno	Pelago	0,450	5,350	4,900
SR	69	Di Val d'Arno	Reggello	5,350	11,350	6,000
SR	70	Della Consuma	Pelago	0,000	14,800	14,800
<b>Totale estesa chilometrica della zona oggetto dell'appalto - Km:</b>						<b>318,231</b>



ALLEGATO C: CARTOGRAFIA ZONA 3

ALLEGATO C1: ELENCO STRADE ZONA 3

TIPO STRADA	N°	DENOMINAZIONE CONVENZIONALE	COMUNI ATTRAVERSATI	DA (km)	A (km)	ESTESA (Km)
SP	4	Volterrana	Montespertoli	10,275	26,000	15,725
SP	4	Volterrana	Castelfiorentino	26,000	33,000	7,000
SP	4	Volterrana	Gambassi	33,000	53,822	20,822
SP	10	Val d'Elsa	Empoli	0,000	3,300	3,300
SP	11	Pisana per Fucecchio	Cerreto Guidi	4,352	8,800	4,448
SP	11	Pisana per Fucecchio	Fucecchio	8,800	17,020	8,220
SP	13	Montalbano	Vinci	0,000	14,660	14,660
SP	15	Lucchese Romana	Fucecchio	0,000	10,200	10,200
SP	26	Delle Colline	Castelfiorentino	0,000	2,500	2,500
SP	26	Delle Colline	Montaione	2,500	20,090	17,590
SP	31	Traversa di Cerreto Guidi	Cerreto Guidi	0,000	8,550	8,550
SP	43	Di Pietramarina	Vinci	0,000	10,590	10,590
SP	46	Di Rimorti o di Val d'Orlo	Castelfiorentino	0,000	3,000	3,000
SP	46	Di Rimorti o di Val d'Orlo	Montaione	3,000	6,000	3,000
SP	46	Di Rimorti o di Val d'Orlo	Castelfiorentino	6,000	10,310	4,310
SP	48	Lazzeretto - Lamporecchio - Pistoia	Cerreto Guidi	0,000	1,500	1,500
SP	48	Lazzeretto - Lamporecchio - Pistoia	Vinci	1,500	2,570	1,070
SP	49	Certaldo - Tavarnelle	Certaldo	0,000	2,210	2,210
SP	50	Di S.Donnino	Certaldo	0,000	7,950	7,950
SP	50	Di S.Donnino	Certaldo - Barberino val d'Elsa (confine a 1/2 strada long.)	7,950	9,235	1,285
SP	51	Di Val d'Orme	Empoli	0,000	5,500	5,500
SP	51	Di Val d'Orme	Montespertoli	5,500	11,140	5,640
SP	52	Salaiola	Empoli	0,000	7,290	7,290
SP	60	Pesciatina	Fucecchio	0,000	7,530	7,530
SP	61	DI Poggio Adorno	Fucecchio	0,000	1,362	1,362
SP	62	Di Camporbiano	Gambassi	0,000	5,890	5,890
SP	63	di S.Gimignano	Gambassi	0,220	0,887	0,667
SP	64	Certaldese II	Gambassi	0,000	7,500	7,500
SP	64	Certaldese II	Certaldo	7,500	9,410	1,910
SP	65	Dell'Ecce Homo	Gambassi	0,000	1,800	1,800
SP	65	Dell'Ecce Homo	Montaione	1,800	5,460	3,660
SP	73	Di Malmantile	Montelupo Fiorentino	4,290	6,490	2,200
SP	75	Traversa di Montaione	Gambassi	0,000	0,600	0,600
SP	75	Traversa di Montaione	Montaione	0,600	3,940	3,340
SP	76	Sammintatese	Montaione	0,000	9,141	9,141
SP	79	Lucardese	Montespertoli	0,000	7,110	7,110
SP	79	Lucardese	Montespertoli-Certaldo (confine a 1/2 strada longitudinale)	7,110	7,240	0,130
SP	79	Lucardese	Certaldo	7,240	16,850	9,610
SP	80	Del Virginio	Montespertoli	0,280	11,940	11,660
SP	81	Gipollatico S.Pancrazio	Montespertoli	0,000	6,210	6,210
SP	93	Certaldese I	S. Casciano V. di Pesa	0,000	9,900	0,810
SP	93	Certaldese I	Montespertoli	9,900	10,890	0,990
SP	105	Di Toiano	Vinci	0,000	3,320	3,320
SP	105	Di Toiano	Cerreto Guidi	3,320	4,820	1,500
SP	106	Traversa di Limite	Vinci	0,000	1,700	1,700
SP	106	Traversa di Limite	Capraia e Limite	1,700	7,150	5,450
SP	106	Traversa di Limite	Montelupo Fiorentino	7,150	7,580	0,430
SP	108	Di Granaiole - Castelnovo - Orlo	Castelfiorentino	0,000	6,700	6,700
SP	111	Di Massarella	Cerreto Guidi	0,000	1,500	1,500
SP	111	Di Massarella	Fucecchio	1,500	7,240	5,740
SP	112	Della Motta	Cerreto Guidi	0,000	5,010	5,010
SP	113	Maremmana - Livornese	Montaione	0,000	7,262	7,262
SP	123	Lamporecchio - Vinci	Vinci	0,000	2,260	2,260
SP	125	Certaldo - Lungagnana - Montespertoli	Certaldo	0,000	6,500	6,500
SP	125	Certaldo - Lungagnana - Montespertoli	Montespertoli	6,500	13,130	6,630
SP	128	Tangenziale Ovest Empoli	Empoli	0,000	1,000	1,000
SP	128	Tangenziale Ovest Empoli	Vinci	1,000	1,430	0,430
SR	436	Francesca	Cerreto Guidi - Fucecchio (confine a 1/2 strada longitudinale)	13,250	22,000	8,750
SP	436	Francesca	Fucecchio	22,000	26,850	4,850
SR	429	Di Val d'Elsa	Certaldo	46,780	49,045	2,265
SR	429	Di Val d'Elsa	Certaldo - Castelfiorentino (confine a 1/2 strada longitudinale)	56,090	60,300	4,210
SR	429	Di Val d'Elsa	San Gimignano - Gambassi - Certaldo	63,735	73,220	9,485
SR	429 bis	di Val d'Elsa - Variante di Certaldo	Castelfiorentino	12,000	17,700	5,700
SR	429 bis	di Val d'Elsa - Variante di Certaldo	Empoli	31,600	35,100	3,500
<b>Totale estesa chilometrica della zona oggetto dell'appalto - Km:</b>						<b>342,672</b>